

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VILLAGRANDE STRISAILI E URZULEI**

L'anno duemilaventisei, addì 12 del mese di marzo, nella sede del Comune di Villagrande Strisaili

TRA

- Il Comune di VILLAGRANDE STRISAILI con sede in Via Roma n. 1, codice fiscale 82000010916, rappresentato dal Sindaco dott. Alessio Seoni nato a Lanusei, il 18/07/1973, che agisce in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 2 del 26/02/2026 dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di URZULEI con sede in Via Sardegna n. 8, codice fiscale 82001450913, rappresentato dal Sindaco dott. Ennio Arba, nato a Urzulei, il 20/10/1951, che agisce in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 5 del 03/03/2026 dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Che l'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;

Che l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato;

Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevedono che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Che le Amministrazioni Comunali di Villagrande Strisaili e Urzulei, appartenenti tutte alla Provincia dell'Ogliastra, ricomprese nell'ambito della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,

intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997 e pertanto stipulare una convenzione per il servizio di segreteria;

Che ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno prot. 83489 del 02/12/2020, emanata a seguito delle disposizioni del D.M. del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, è previsto che la nomina del segretario titolare della convenzione debba essere necessariamente effettuata dal rappresentante dell'ente avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione e che tale ente assumerà la qualificazione di Ente capofila

Che il Consiglio comunale di Villagrande Strisaili, con propria deliberazione n C.C. n. 2 del 26/02/2026 e il Consiglio comunale di Urzulei, con propria deliberazione n 5. Del 03/03/2026, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

Che, secondo le risultanze dei servizi demografici, al 31.12.2025, il Comune di Villagrande Strisaili conta una popolazione residente di n. 2865 abitanti ed il Comune di Urzulei conta una popolazione residente di n. 1032 abitanti, per un totale di n. 3897 abitanti

Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Comuni alle condizioni ivi previste.
2. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Villagrande Strisaili e Urzulei, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

Art. 2

Comune capo-convenzione

1. Il Comune di Villagrande Strisaili è individuato quale Comune capo - convenzione.

Art. 3

Nomina e revoca del Segretario

2. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione, individuato nel Comune di Villagrande Strisaili, previo accordo con il Sindaco del Comune di Urzulei.

3. Tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con il Sindaco del comune di Urzulei.
4. È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000.

Art. 4

Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative pari, per il Comune di Villagrande Strisaili per il 58% e per il Comune di Urzulei al 42%.
2. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza nei due Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.
3. L'articolazione dell'orario settimanale lavorativo sarà stabilita con successivo atto, assunto di concerto tra i Sindaci ed il Segretario Comunale.

Art. 5

Trattamento economico del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Spetta al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati, da calcolarsi in base ad un quinto (1/5) del prezzo della benzina verde per ogni km.
3. Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali - triennio 2019 – 2021 sottoscritto il 16/07/2024 e dai successivi CCNL.

Art. 6

Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
2. Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.
3. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

Art. 7

Durata e cause di scioglimento

1. Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data del 01/04/2026, con efficacia della presa in servizio del segretario titolare, subordinatamente alla assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La durata della presente convenzione coincide con la durata del mandato elettorale di ciascuno dei Sindaci intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al 60° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti, con decorrenza dalla data indicata nel presente articolo.
3. La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:
 - a) per scadenza naturale della convenzione;
 - b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate; in tal caso la convenzione si intende risolta nella data che verrà concordata tra i Sindaci o, in mancanza di accordo, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione medesima.
 - c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione medesima.
4. La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti.
5. Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale titolare manterrà la titolarità del Comune di Villagrande Strisaili o in alternativa potrà avvalersi della disciplina approvata dall'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
6. L'intenzione di recedere o risolvere consensualmente la convenzione dovrà essere, con congruo anticipo, non inferiore a 30 giorni, notificata al Segretario titolare della segreteria convenzionata.
7. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Sardegna, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la classificazione della sede, la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Art.8

Rapporti economici

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale fa carico per il 58% al Comune di Villagrande Strisaili, per il 42% al Comune di Urzulei. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro, come pure l'onere previsto dall'art. 20, commi 3 e 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, mentre gli altri comuni convenzionati provvederanno, sulla base del prospetto dei costi inviato dal Comune di Villagrande Strisaili all'avvio della Convenzione, a liquidare mensilmente la frazione mensile delle stesse corrispondendo la relativa quota al Comune di Villagrande Strisaili senza preventiva richiesta di liquidazione. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
4. Il Comune di Villagrande Strisaili compilerà, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il riparto delle spese sostenute nell'anno precedente, che verrà comunicato al Comune di Urzulei per l'approvazione e l'eventuale conguaglio.
5. I diritti di rogito spettanti al segretario saranno liquidati dal Comune capofila solo previo trasferimento delle somme occorrenti da parte del Comune cui le competenze accessorie si riferiscono.

6. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme contrattuali.
7. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati nel rispetto del rapporto di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da calcolarsi secondo il Decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 dell'ex Agenzia e comunque secondo la disciplina applicabile.
9. Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.
10. Sono fatti salvi in relazione al riparto delle spese previste dal precedente comma gli accordi tra i Sindaci, nel caso in cui la maggiorazione venga riconosciuta da entrambi i Comuni, in quanto ne sussistano le condizioni previste nei contratti collettivi.

*Art. 9
Congedi, aspettative*

1. Le assenze per congedi straordinari, per permessi e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Le assenze per congedo ordinario debbono essere concordate con i Sindaci interessati e sono comunicate dal Segretario Comunale ai medesimi.
3. In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario Comunale titolare della sede convenzionata, con un segretario supplente, è richiesta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e regolamentata secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
4. In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario Comunale, con un segretario supplente, sarà effettuata da un solo segretario per entrambi gli enti convenzionati.
5. La presenza del Segretario supplente presso gli enti sarà organizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze che si presentino.

*Art. 10
Rinvii*

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2025, sarà inviata alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale per il Governo, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale della Sardegna, per i seguiti di competenza.

*Art. 11
Registrazione*

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco del Comune di Villagrande Strisaili
Dott. Alessio Seoni

Il Sindaco del Comune di Urzulei
Dott. Ennio Arba